

CXIX SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1958

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	2313
Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):	
MANCA	2314-2318-2320
DERIU, Assessore al lavoro, artigianato e coopera- zione	2315-2316
PRESIDENTE	2316
SERRA, Assessore all'agricoltura e foreste	2319
MARRAS	2320
BROTZU, Presidente della Giunta	2321
MILIA DINO	2321
Problema della Commissione paritetica (Discussione):	
PRESIDENTE	2322
CONTU, relatore	2322
ASQUER	2325

La seduta è aperta alle ore 11 e 05.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri regionali che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Masia, sesta assenza.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Per prima viene svolta una interpellanza

Manca all'Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Circa la situazione venutasi a creare fra i lavoratori "occasionalisti" del porto di Olbia in conseguenza di una illegittima autorizzazione rilasciata dal Ministero della marina mercantile attraverso la quale viene sanzionato il diritto di precedenza sulle chiamate, quindi nell'avviamento al lavoro, di un gruppo di 30 lavoratori sugli altri 150 "occasionalisti" presenti nel porto di Olbia. L'autorizzazione suddetta ha creato fra i lavoratori del porto un grave malcontento che ha portato nei giorni scorsi a manifestazioni di protesta, contro l'illegittima autorizzazione ed ha posto in rilievo il più generale problema della disoccupazione. Con la presente interpellanza si chiede quale azione intende svolgere l'Assessorato per stabilire nel porto di Olbia il rispetto della legge nella specifica materia del lavoro portuale ». (99)

PRESIDENTE. Sullo stesso argomento è stata presentata una interpellanza Nanni all'Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione, che viene svolta congiuntamente. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Per sapere se è a conoscenza che, in vio-

lazione della legge e delle norme del regolamento per l'esecuzione del Codice per la navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), sia stata istituita una graduatoria preferenziale nella lista dei lavoratori occasionali della Compagnia Portuale Filippo Corridoni nel Porto di Olbia, e ciò in dispregio delle norme del bando di concorso 10-12-1956 lett. b) indetto per l'iscrizione della Compagnia Portuale Filippo Corridoni di Olbia. Quanto sopra ha arrecato a una massa di circa 150 lavoratori occasionali un enorme danno, costringendoli alla quasi completa disoccupazione a beneficio di un esiguo numero di 30 operai preferiti. Il sottoscritto chiede di sapere se l'Amministrazione regionale intende intervenire presso il Ministero della marina mercantile perchè venga sospeso il turno preferenziale e venga ripristinato il sistema della chiamata generale». (101)

PRESIDENTE. L'onorevole Manca ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

MANCA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interpellanza da noi rivolta all'Assessore al lavoro vuole chiarire due aspetti del rapporto di lavoro vigente dentro la cinta dei porti della Sardegna. Quindi, ha insieme un interesse di carattere particolare e uno di carattere generale, e riguarda la categoria dei lavoratori portuali, sia i cosiddetti occasionali che i permanenti.

L'Assessore sa benissimo che il lavoro delle compagnie portuali è regolato da una serie di norme, in particolare dal regolamento per la attuazione del codice sulla navigazione marittima. Per diventare lavoratori permanenti nell'ambito di un porto, a norma di questo regolamento, è necessaria la iscrizione in appositi registri, fatta in seguito a un concorso di selezione operata in base a determinati requisiti e condizioni. Le compagnie di questi lavoratori eleggono propri organi di controllo amministrativo e di tutela del lavoro, organi che sono prescritti dalle leggi di collocamento del lavoro portuale, e che le altre categorie di lavoratori non hanno.

Data la particolare caratteristica del lavoro portuale, in quanto non si può calcolare preventivamente il movimento delle navi e delle merci, la legge stabilisce, all'articolo 194, che in casi eccezionali le compagnie portuali possono servirsi di lavoratori cosiddetti occasionali, ai quali si richiede esclusivamente che si trovino in istato di disoccupazione. Nell'ambito di questa categoria di lavoratori occasionali è data facoltà alla autorità marittima locale di esercitare una ulteriore selezione, perchè questi lavoratori possano essere a loro volta iscritti in una lista. Faccio notare che l'autorità locale è quell'organo collegiale per la tutela del lavoro portuale, presieduto generalmente dal Comandante della Capitaneria di porto.

Ora, appare chiaro che le possibilità di lavoro occasionale nei porti non possano prescindere dalla situazione generale della disoccupazione, specie nelle città ove il porto ha una certa consistenza nel mercato del lavoro: porto di Cagliari, porto di Olbia, porto di Portotorres e, in misura ridotta, i porti di La Maddalena, Sant'Antioco, eccetera. E' chiaro che la gran parte dei lavoratori disoccupati di queste città portuali si riversa sui porti. Una parte di questi lavoratori potrebbe forse utilizzare qualche giornata di lavoro nelle campagne, ma preferisce — ed io credo che non sia giusto — riversarsi sulle banchine dei porti per essere impiegata nei casi di emergenza, che si verificano in modo pressochè continuo, consentendo una media di lavoro che può variare dalle due alle tre, alle quattro giornate per settimana. La stragrande maggioranza dei lavoratori occasionali ormai aspira non solo a procurarsi una o più giornate di lavoro nel corso della settimana, ma a diventare operai permanenti della compagnia portuale. E' da sottolineare che, per passare da operaio occasionale a permanente, dopo i requisiti generali, quali possono essere la costituzione fisica, la moralità, l'età, eccetera, l'altro requisito fondamentale che decide definitivamente è dato dal numero di giornate lavorative che il lavoratore è riuscito ad accumulare nel corso degli anni dentro la cinta portuale.

Sugli interessi della categoria si è accentra-

III LEGISLATURA

CXIX SEDUTA

25 SETTEMBRE 1958

ta, di volta in volta, l'attenzione di settori economici e di organi della Amministrazione dello Stato, più o meno interessati a taluni aspetti, e sempre si è discusso sulla posizione giuridica e sulle aspirazioni che i lavoratori, occasionali e permanenti, hanno prospettato agli organi di Governo.

Una fondamentale aspirazione dei lavoratori occasionali di tutta l'Italia è stata quella di essere costituiti, così come i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e anche degli Enti locali, in un ruolo di lavoratori avventizi previa selezione, sia pure fatta con i criteri stabiliti per i lavoratori permanenti, in modo da avere la prospettiva di passare, col tempo, al ruolo dei lavoratori permanenti. Questa aspirazione, che è generale — noi che lavoriamo nei sindacati la riscontriamo in una serie di altre categorie, anche nel settore del pubblico impiego — non è stata mai soddisfatta. Il Ministero della marina mercantile ha sempre risposto tassativamente che bisogna attenersi alla legge, la quale, anche se modificata di recente, non contiene alcuna norma che venga incontro a tale aspirazione. Perciò, le due categorie di portuali rimangono nettamente distinte: all'interno dei porti, la compagnia portuale organizzata dei permanenti, e fuori la massa fluttuante dei cosiddetti occasionali, che può essere utilizzata secondo le circostanze, che non ha alcun diritto nè per legge e neanche di fatto e che, quindi, non può aspirare, se non attraverso i bandi di concorso, ad entrare nelle compagnie dei permanenti.

Che cosa si è verificato ad Olbia? Ad Olbia la legge ed il bando di concorso dello scorso anno sono stati violati; ad Olbia è stato commesso un arbitrio. Poichè si era verificata nella compagnia dei permanenti una vacanza di 15 posti, l'organo collegiale che comprende i rappresentanti dei lavoratori decise di bandire un concorso per la loro assegnazione. Tenendo conto della esperienza passata, si introdusse nel bando di concorso una norma che intendeva salvaguardare i diritti acquisiti di fatto da un numero imprecisato di lavoratori; diritti che, come ho già detto, maturano col numero delle giornate di lavoro prestato,

ma che il lavoratore viene a perdere nel momento in cui raggiunge il 35.o anno di età, perchè la legge prescrive che possono concorrere all'iscrizione nei ruoli dei permanenti tutti coloro che non abbiano superato il 35.o anno di età. Si stabilì, cioè, di compilare, per mezzo del concorso, una graduatoria suppletiva di altri 30 lavoratori occasionali, ai quali riconoscere il diritto di entrare immediatamente nei ruoli permanenti col verificarsi delle vacanze semprechè sussistano i prescritti requisiti di salute fisica, di età, eccetera. Fu anche stabilito il divieto di attribuire altri privilegi ai trenta componenti della graduatoria. Ebbene, come si svolsero i fatti? Non appena bandito il concorso, qualche personalità politica si immischiò nelle faccende interne del porto, così come è accaduto altra volta. Mi riferisco all'episodio di Portotorres, dove, non ricordo se lei onorevole Deriu o chi della Giuta, presiedette, nell'ambito della cinta portuale, una manifestazione di tipo politico-elettorale...

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione*. Quando?

MANCA (P.C.I.). Qualche mese fa — ci fu anche una protesta della Compagnia portuale —, in occasione dell'arrivo di un trattore, di una macchina mi pare...

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione*. La consegna di una macchina a una cooperativa è una manifestazione politica?

MANCA (P.C.I.). Onorevole Assessore, se fatta dentro il porto acquista un carattere determinato.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione*. Se si può fare fuori, si può fare anche dentro il porto.

MANCA (P.C.I.). Per accedere al porto bisogna rispettare determinate regole, e certe manifestazioni di tipo elettorale...

III LEGISLATURA

CXIX SEDUTA

25 SETTEMBRE 1958

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione*. Badi che le elezioni erano già trascorse.

MANCA (P.C.I.). Era, in ogni modo, una manifestazione politica, in ogni caso vietata...

PRESIDENTE. Onorevole Manca, vorrei pregarla di proseguire ad illustrare la sua interpellanza.

MANCA (P.C.I.). Come dicevo, si ingerirono negli affari interni del porto alcune personalità politiche, provocando un provvedimento del Ministro alla marina mercantile, il quale con un telegramma ingiungeva alla compagnia dei lavoratori portuali di Olbia di dare la preferenza, nei casi di chiamata degli occasionali, ai trenta lavoratori della graduatoria suppletiva. In questo modo si violava la legge e anche il bando di concorso, i quali espressamente non permettono di determinare un tal genere di preferenze. Da qui una serie di proteste legittime giuste da parte dei rimanenti centocinquanta lavoratori disoccupati del porto di Olbia, che vedevano sfumare, per colpa del provvedimento abusivo, la possibilità di guadagnare 4 o 5 mila lire alla settimana.

Questo caso non ha un carattere particolare perchè determina un orientamento che può riguardare tutti i porti della Sardegna: quello di Cagliari, dove ci sono circa 300 lavoratori occasionali, quello di Portotorres, dove gli occasionali sono duecento circa, e così via per i porti minori dove ci sono sempre quei 20 o 30 occasionali.

Se vogliamo evitare che il malcontento e le azioni di protesta dilaghino a tutti i porti, noi dobbiamo fare i passi necessari perchè sia possibile, previo concorso, la iscrizione dei lavoratori occasionali in un ruolo di avventizi, di modo che essi subentrino direttamente nei posti dei permanenti che via via si rendono liberi; oppure perchè il lavoro occasionale nell'ambito di un porto sia libero a tutti indistintamente i disoccupati delle città portuali.

Dobbiamo, nello stesso tempo, condurre una azione affinchè il Ministro ritiri quella dispo-

sizione arbitraria, e sia garantito il rispetto assoluto della legge per tutti i lavoratori portuali, perchè è comune esperienza che un arbitrio tira l'altro. Non possiamo lasciare un settore difficile come quello portuale affidato all'arbitrio non dico del Ministro ma, molto spesso, anche di un funzionario, quale può essere il direttore generale di quella divisione del Ministero della marina mercantile che di tanto in tanto emana determinate disposizioni.

Per i motivi che vi ho esposto, l'interpellanza si propone un duplice scopo: uno di carattere particolare che riguarda Olbia, in quanto noi chiediamo che sia ritirato il provvedimento abusivo del Ministero; e uno di carattere generale, che riguarda la posizione di tutti i lavoratori occasionali dei porti della Sardegna, per i quali chiediamo una sistemazione definitiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione, ha facoltà di rispondere a queste due interpellanze.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione*. La aspirazione dei lavoratori portuali cosiddetti occasionali di avere un ruolo simile o equivalente a quello degli avventizi delle Amministrazioni dello Stato, può essere una aspirazione legittima sul piano umano del progresso sociale, ma, come è evidente, la sua realizzazione è sottratta ad ogni nostra competenza.

Io penso che non sarebbe male vedere molto più addentro nell'attività delle compagnie portuali, le quali nei porti hanno sempre fatto e continuano a fare il bello ed il cattivo tempo, assai spesso angariando gli stessi lavoratori e comunque condizionando e pregiudicando notevolmente lo svolgimento del lavoro nei porti e, perciò, danneggiando l'economia generale di tutta una zona. Ma questo è un argomento assai complesso e spinoso, che non ritengo di dover affrontare in questo momento ed in questa sede. Certo è che gli stessi organizzatori sindacali, ai quali mi onoro di essere appartenuto, si trovano a disagio, se vogliono essere leali con se stessi, quando difendono le

posizioni di certe compagnie portuali, che assumono un comportamento non sempre perfettamente lineare, e che assai spesso si trasformano in vere e proprie aziende a carattere capitalistico, sfruttando, a vantaggio di un ristretto numero di elementi, di dirigenti, la grande massa degli stessi lavoratori.

Per quanto riguarda il caso specifico che ha originato l'interpellanza, evidentemente io non potrò dare, me ne rendo conto, una risposta soddisfacente all'onorevole Manca, perchè, purtroppo, la nostra competenza e la nostra possibilità di muoverci nell'ambito dei porti (all'infuori di quella contestataci oggi dall'onorevole Manca relativamente alla consegna di un camion ad una cooperativa) sono molto limitate. Noi abbiamo ottenuto, Dio sa come, di avere una rappresentanza della Regione, del mio Assessorato, proprio in seno agli organi collegiali che disciplinano i lavori portuali ed in seno all'Ufficio del lavoro di Roma, ma è una rappresentanza, a titolo di osservatori, meramente consultiva, anche se è in atto un'azione politica da parte della Giunta, proprio in questo momento, intesa a trasformarla in una rappresentanza più valida, con voto deliberativo, che abbia la possibilità di meglio dispiegare un'azione proficua e per i lavoratori e per l'economia generale della Sardegna.

Io, dunque, non ho potuto altro che cercare notizie e conoscere il pensiero del Ministero, ma, purtroppo, non mi è stato possibile svolgere una azione che mi consentisse di comunicare, oggi, qui, all'onorevole Manca che le sue proteste erano state accolte e che il provvedimento era stato revocato. L'onorevole Manca, dal canto suo, sapendo che la questione dipendeva dal Ministero della marina mercantile, avrebbe potuto, se avesse voluto, interessare i suoi amici che siedono in Parlamento per un'azione politica diretta presso il Ministro alla marina mercantile.

Comunque, la situazione è questa: il 10 luglio del 1956, la Capitaneria del porto di Olbia indisse un concorso per la formazione di una graduatoria di 46 lavoratori portuali, fra i quali i primi 16 classificati dovevano essere iscritti nel registro dei lavoratori portuali permanenti, in quanto i relativi posti risultavano disponi-

bili, e i rimanenti trenta, pur restando lavoratori occasionali, in certo senso acquisivano, data la selezione rigorosa che era stata effettuata, i diritti ad una sistemazione preferenziale tra i permanenti. Questo avveniva nel 1956. Nel 1957, precisamente il 4 di ottobre — quindi oltre 15 mesi dopo — il Ministero della marina mercantile, con propria circolare, la 3399, invitava l'autorità portuale a istituire, sentito l'organo collegiale locale, un turno preferenziale di lavoro a favore dei lavoratori occasionali già classificati per le future iscrizioni nel registro dei permanenti. In data 6 novembre 1957, la compagnia portuale convocò l'organo collegiale del lavoro portuale e questo, alla unanimità con eccezione del console della Compagnia portuale stessa, si dichiarò favorevole alla istituzione di questo turno occasionale preferenziale per la chiamata ai lavori in porto. Quindi, i 30 lavoratori, che unitamente agli altri 16 avevano superato il concorso e la selezione, acquisirono, secondo questa nuova procedura, il diritto, pur rimanendo occasionali, ad una chiamata preferenziale. Questo è tutto.

Per i riflessi di ordine sindacale che si sono determinati, sono insorte le questioni pro e contro la decisione dell'autorità marittima, che, ripeto, è l'unica competente a decidere, ai sensi delle vigenti norme del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Questo episodio richiama l'opportunità, da più parti avvertita e dalla stessa stampa regionale più volte segnalata, di riordinare l'assetto del lavoro portuale in vista soprattutto del miglioramento dell'arredamento meccanico dei maggiori scali dell'Isola, per raggiungere minori costi di manipolazione delle merci. Oggi non ci è possibile, e non ci è stato possibile — anche senza volere respingere le argomentazioni che ha portato il collega Manca — far revocare il provvedimento dell'autorità marittima, la quale ha esercitato una sua facoltà discrezionale, e in questo senso non ha violato formalmente la legge. Evidentemente, per l'esercizio di questa facoltà discrezionale saranno stati esaminati più elementi di valutazione, che hanno portato l'autorità marittima ad adottare un provvedimento che ha determinato, a favore dei

30 lavoratori, dei diritti che oggi non sembrerebbe possibile, nè utile, nè opportuno disconoscere o sopprimere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manca per dichiarare se è soddisfatto.

MANCA (P.C.I.). Io mi dichiaro completamente insoddisfatto. Comprendo benissimo quanto limitati siano i poteri dell'Assessore al lavoro, ma quando egli fa proprie le tesi sostenute dagli organi del Ministero, è chiaro che io non posso più condividere la sua posizione, e meno ancora approvare l'atteggiamento che ha preso di fronte al caso che abbiamo denunciato. Egli fa una leggera confusione, quando afferma che la discrezionalità dei poteri di cui gode in certe questioni l'autorità marittima locale si estende anche alla interpretazione e applicazione di una legge. Lei, onorevole Assessore, deve sapere perfettamente che il codice della navigazione marittima e il suo regolamento non consentono alcuna discrezione ad alcuna autorità marittima, salvo i casi dalla stessa legge stabiliti. E' stata la circolare di cui si è parlato che ha messo l'autorità marittima di Olbia in condizioni di violare la legge. Noi non possiamo, nel modo più assoluto, essere d'accordo con lei se fa sua la tesi che una legge può esser violata da una circolare.

Perchè la questione riveste un interesse attuale? Perchè il caso di Olbia può costituire un precedente per tutti gli altri porti dell'Isola. Quando si viola una volta la legge con una semplice circolare ministeriale, ditemi voi, onorevoli consiglieri, quale garanzia abbiamo che ciò non avvenga in altri casi analoghi in un settore che, come quello portuale, è basilare per la nostra economia isolana. Quando avvennero i fatti eravamo vicini alle elezioni e, data la situazione politica che Olbia attraversava, il provvedimento denunciato faceva comodo a certe persone... ma non si è avuto il pudore di abrogarlo, dopo!

Riconosciamo i limiti dei poteri della Giunta, ma un atteggiamento in contrasto con quello assunto dal Ministero, in questo caso, era

senza dubbio per l'Assessore al lavoro e per la Sardegna un punto, diciamo così, di onore. Pertanto, io mi dichiaro assolutamente insoddisfatto dell'azione politica condotta dall'Assessorato e dalla Giunta in merito al caso specifico di Olbia, ed alla questione d'ordine generale che ne deriva per il lavoro in tutti i porti della Sardegna.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Marras - Manca - Cherchi all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Per conoscere quali sono state le iniziative che l'Amministrazione regionale ha sviluppato finora e quali sono i programmi che ha predisposto per la valorizzazione dei 1400 ettari costituenti il comprensorio di Foresta Burgos. In particolare, i sottoscritti gradirebbero che fossero loro chiariti i seguenti aspetti: 1) a che punto sono giunte le trattative per il passaggio definitivo di Foresta Burgos dal demanio statale a quello regionale, e le condizioni di questo passaggio; 2) i rapporti finora intercorsi tra Amministrazione regionale ed E.T. F.A.S. in rapporto al detto comprensorio; 3) la minaccia di smobilitazione che pesa sul centinaio di lavoratori fissi od occasionali che trovano attualmente occupazione a Foresta di Burgos; 4) le linee del programma di valorizzazione predisposto dall'Amministrazione regionale; 5) in quale misura si è provveduto a consultare le Amministrazioni comunali e le organizzazioni dei lavoratori sull'avvenire dell'Azienda; 6) se è stata esaminata la possibilità di collegare le soluzioni previste per l'azienda di Foresta Burgos con quelle per l'assetto generale dei terreni demaniali e comunali che costituiscono una caratteristica fondamentale dell'economia del Goceano; 7) se l'Assessore non ritenga di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio i criteri che dovranno presiedere alla sistemazione di un così ingente patrimonio regionale ». (313)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'a-

III LEGISLATURA

CXIX SEDUTA

25 SETTEMBRE 1958

gricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SERRA (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Di questo argomento il Consiglio si è interessato altra volta in sede — mi pare — di discussione del bilancio 1957. In quella occasione la Giunta regionale nella previsione che la rivendicazione dell'Amministrazione regionale nei confronti dello Stato in merito al comprensorio di Burgos avrebbe avuto successo, aveva considerato tra le entrate del bilancio la somma di un miliardo, mi pare. Il Consiglio ebbe anche altre volte occasione di trattare questo argomento, finchè nel marzo, salvo errore, del corrente anno si ottenne finalmente risposta definitiva, da parte dei competenti dicasteri statali, i quali comunicarono che la tesi sostenuta dalla Regione poteva essere accolta. Noi avevamo sostenuto che, trattandosi di un comprensorio appartenente al demanio dello Stato con una determinata destinazione militare, essendo venuta a cadere, in seguito alla riforma dell'allevamento quadrupedi dell'Esercito, questa destinazione, si era avuto il passaggio della zona ad altro uso, per cui essa, acquistando carattere patrimoniale, doveva, in forza di una nota disposizione dello Statuto Sardo, passare alla Regione.

In seguito all'accoglimento della nostra tesi, l'Assessorato delle finanze e l'Assessorato dell'agricoltura, rispettivamente per ciò che ha tratto alle loro competenze, si sono interessati di entrare in accordi con l'E.T.F.A.S. per poter recuperare la proprietà, che questi deteneva a titolo formale e anche sostanziale perchè ne era in possesso da circa 4 anni. Si constatò che l'E.T.F.A.S. non avrebbe potuto aderire a corrispondere il miliardo e *tot* centinaia di milioni pretesi dalla Regione, perchè nel comprensorio, se effettivamente esisteva ed esiste un compendio immobiliare di fabbricati imponente, questo, se anche venisse riattato — ciò che comporterebbe una spesa di diverse centinaia di milioni — non potrebbe avere una rilevanza economica consistente, perchè l'uso per il quale era stato costruito in origine è cessato.

Il problema era complicato anche dal fatto

che la valutazione dei terreni era eccessiva rispetto a ciò che poteva esserne la utilizzazione perchè il territorio — posso dirlo con cognizione diretta di causa in quanto ho visitato minutamente anche il complesso immobiliare terriero — è costituito prevalentemente da roccia, da zone boschive degradate, da pascolativi, che sono destinati anche a foraggio, ma che non hanno possibilità di trasformazione agraria, anche per la loro altitudine. Si tratta, in complesso, di una estensione di 1.370 ettari, mi pare, distinti in due corpi, uno principale, dove sono i fabbricati, di 4-5-600 ettari, e l'altro a distanza di 3-4-5 chilometri con caratteristiche di terreno silvicolo e forestale, che può essere destinato esclusivamente ad allevamento di bestiame.

Avevamo anche considerato la possibilità di trattative col Comune di Illorai, che era interessato ad avere dalla Regione l'estremità della tenuta Frida, che è quella più vasta di cui parlavo, dando in cambio una zona esistente tra la tenuta Frida e la zona centrale di Burgos, in modo da poter così riunire in un solo corpo e i territori del Comune di Illorai e quelli della Regione, che erano frammezzati tra loro. Però, anche per questa soluzione vi erano e vi sono notevoli difficoltà, non essendo facile la valutazione patrimoniale dei territori, in quanto quelli che darebbe la Regione sono in gran parte boschivi, mentre quelli che si riceverebbero dal Comune di Illorai — io li ho esaminati — comprendono bosco degradato, prevalentemente distrutto dall'incendio, e roccia.

Tutto sommato, quindi, è stata considerata un'altra soluzione, che è scaturita dalle trattative durate diversi mesi e quasi concluse con l'E.T.F.A.S.; dico quasi concluse perchè siamo sostanzialmente arrivati all'accordo, stiamo facendo un accertamento delle consistenze patrimoniali, e quanto prima avremo il nullaosta del Ministero dell'agricoltura per consolidare definitivamente la proprietà di cui trattasi. Si è visto che l'E.T.F.A.S. ha un complesso di beni di 21.578 ettari in diverse parti della Sardegna e, precisamente, nella zona di Portotorres - Canaglia 35 ettari; nella zona di Nuoro, Nuoro-Dorgali, una decina di ettari; nella zo-

III LEGISLATURA

CXIX SEDUTA

25 SETTEMBRE 1958

na di Ballao-Armungia, Ballao-Santa Vittoria, circa 2 mila ettari; nella zona di Tertenia, Bingia-Umida e Tertenia circa 800 ettari; nella zona di Fluminimaggiore-Montiana-Sarroia, Piscina - Serralunga - Bau - Portixeddu - Bruvua e Cala Domestica circa 5.000 o anche 6.000 ettari; nella zona di Villasalto 1.400 ettari; nella zona del Cixerri - Funtanamare - Iglesias circa 500 ettari; nella zona di Castiadas - Burcei 1.700 ettari circa; nella zona di Narcao, foresta questa di primo ordine, Zinnipiri - Monti Ettoi circa 7-8.000 ettari; nella zona di Pula - Perda Medau e Santa Margherita circa 2.000 ettari; nelle zone di Lodè e di Talana circa un migliaio di ettari. Quindi, in complesso, come ho detto, sono circa 22 mila ettari, esattamente 21.580, di terreni che in parte sono già a bosco, in parte potranno essere imboschiti o trasformati anche a tipo silvo-agro-pastorale.

L'E.T.F.A.S. possiede questi terreni, ma, non potendo destinarli ai contadini, perchè non sussiste la possibilità economica di un reddito sufficiente, nè l'attitudine consente la destinazione agraria, non saprebbe che cosa farne. Perciò, finita la valutazione esatta di tutto questo compendio terriero, che, anche se di scarso valore per singolo ettaro, ha un valore globale imponente, si tratta di concludere una permuta, in modo che l'E.T.F.A.S. si consolidi a Burgos e la Regione possa acquisire questi terreni per integrare il suo piano particolare di rimboschimenti: piano che ormai è già in atto e potrebbe avere un aspetto relativamente importante perchè in tutte le zone dell'Isola, così come in quelle elencate, si realizzerà un rimboschimento che oltre a incrementare notevolmente la consistenza alle foreste demaniale ci darebbe la possibilità di collocare mano d'opera.

La Regione, però, non si disinteresserà di Burgos, perchè è sua intenzione perseguire, nei limiti consentite, la trasformazione di tipo agro-silvo-pastorale dei terreni, e la loro assegnazione con precedenza assoluta ai contadini del posto bisognosi di terra, ottenendo anche il contemperamento di queste finalità col mantenimento delle condizioni esistenti nei terreni dei Comuni confinanti. Crediamo, quindi,

che da parte della Giunta regionale sia stata assunta la condotta più confacente agli interessi della Regione nei riguardi della trasformazione e della valorizzazione di questi terreni boscosi che l'E.T.F.A.S., dati i suoi fini istituzionali, non potrebbe raggiungere.

Ritengo di aver risposto a tutte le domande che sono state poste nella interpellanza e tengo a far presente che, se il Consiglio volesse darci qualche indicazione nei riguardi delle trattative quasi concluse con l'E.T.F.A.S., noi saremmo sempre in tempo a tenerne conto all'atto della stipulazione...

MANCA (P.C.I.). E' stato già concordato il prezzo di Burgos?

SERRA (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ho detto che si fa una permuta con terreni valutati alla pari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras per dichiarare se è soddisfatto.

MARRAS (P.C.I.). Onorevole Presidente, la risposta che abbiamo ascoltato dall'onorevole Assessore all'agricoltura non solo non risponde pienamente ai quesiti dell'interrogazione, ma provoca altri quesiti e altri problemi, tanto è vero che questa interrogazione porterà me e il mio Gruppo a sollevare il problema più in generale in Consiglio attraverso le forme che riterremo più idonee dell'interpellanza o della mozione.

Si tratta di un ingente patrimonio regionale, 1.300 - 1.400 ettari, e la questione sta in questi termini: in occasione della discussione del bilancio di quest'anno, proprio dal Gruppo democristiano, a firma dell'onorevole Dettori, era stato presentato un ordine del giorno per dare all'Amministrazione regionale gli orientamenti per la utilizzazione di questo grande complesso terriero; l'ordine del giorno fu ritirato perchè — tutti i Gruppi — convenimmo che sarebbe stata necessaria una discussione completa sull'argomento. Adesso l'onorevole Assessore ci comunica che sta contrattando con l'E.T.F.A.S. per cedere il territorio di Bur-

gos in cambio di altri terreni che la Regione destinerà ai fini del rimboschimento. Come se questa fosse l'unica soluzione! Persino in quel convegno delle Amministrazioni comunali della zona che la Democrazia Cristiana aveva promosso a Foresta Burgos, altre diverse, possibili e concomitanti soluzioni erano state studiate! Per esempio, perchè escludere la possibilità che una parte della zona diventi un'azienda modello regionale, un centro di sperimentazioni agrarie, di attività di avanguardia nel campo dell'agricoltura condotta dalla Regione? Anche le possibilità di valorizzazione turistica di questa zona sono notevoli... ma la Regione le ha scartate tutte quante! Perchè?

Dichiaro, quindi, di non essere soddisfatto della risposta e di riservarmi di portare al più presto in Consiglio il problema, in modo da impedire passi decisivi da parte dell'Amministrazione regionale senza aver prima sentito un parere del Consiglio stesso.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Milia Dino al Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Per conoscere i motivi per cui l'Amministrazione comunale di Sorso ha venduto ai suoi utenti i contatori dell'acqua a lire 6.400 cadauno mentre gli stessi contatori si trovano in vendita presso molte ditte al prezzo di lire 4.410, compresa in detto prezzo la fatturazione regolare. Quanto sopra è motivo di giustificata e continua lagnanza da parte dei cittadini di Sorso, i quali, data l'enorme differenza di prezzo (fra quello corrente e quello praticato dal Comune) nella compravendita dei contatori dell'acqua, ritengono che quanto lamentato sia causato da una non oculata ed intelligente amministrazione da parte di coloro che amministrano i dani del loro Comune ». (144)

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*.

Purtroppo la risposta che devo dare è, dirò così, di seconda mano, perchè la possibilità di un controllo diretto sui Comuni esula tuttora completamente dalla competenza dell'Amministrazione regionale.

Comunque, dalle informazioni che ci ha fornito la Prefettura di Sassari sappiamo che questa si è interessata già della questione in relazione ad alcuni esposti di privati, e che dalle indagini esperite al riguardo risulta che il prezzo praticato per la vendita dei contatori è stato maggiorato dalle spese di installazione dei contatori stessi. Nulla pertanto di irregolare è stato dall'Ufficio governativo riscontrato nell'operato dell'Amministrazione comunale di Sorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Milia Dino per dichiarare se è soddisfatto.

MILIA DINO (P.M.P.). Onorevole Presidente, a Sorso si è verificato questo semplice episodio: sono stati venduti dal Comune 4-5000 contatori, al prezzo di 6.300 lire l'uno, e la popolazione ha protestato ed ha inviato moltissimi esposti alla Prefettura, come l'onorevole Presidente ha or ora comunicato. Io, non per fare il poliziotto, ma per curiosità, ho voluto fare il giro di tutti i negozi di Sassari dove si vendevano contatori al minuto — non all'ingrosso, badate, ma al minuto — e ho constatato che costavano 4.600 lire, cioè circa 2.000 lire in meno di quanto il Comune di Sorso li ha fatti pagare ai suoi amministrati.

Questo è un fatto molto grave, perchè il Comune deve aver guadagnato circa 8-10 milioni, considerando che per acquistare una partita di 4-5.000 contatori il prezzo pagato è stato evidentemente inferiore di quello che si pratica al minuto. Io ho voluto assumere informazioni presso l'Amministrazione di Sorso e mi è stato risposto, contrariamente a quanto comunicato dall'onorevole Presidente della Giunta, che i contatori erano di tipo speciale, adatti per l'acqua calcarea per la quale dovevano funzionare. Però, i contatori speciali, della stessa marca, a Sassari si vendono a 4.600 lire. Oggi,

peraltro, apprendo dall'onorevole Presidente che la differenza di 2.000 lire era in conto della messa in opera dei contatori stessi.

Onorevole Presidente, io non voglio fare delle illazioni sull'onestà o meno degli amministratori di Sorso perchè sino a prova contraria sono delle persone oneste, ma, in verità, è inconcepibile che contatori che costavano 4.000 lire siano stati venduti a 6.500 lire. Io vorrei sapere — e credo che l'onorevole Presidente, anche se ancora non ha acquisito il controllo diretto degli Enti locali, possa accertarsene — a quale prezzo l'Amministrazione comunale di Sorso ha acquistato quei contatori, perchè se per avventura risultassero acquistati a 5.000 o 5.500 lire l'uno — mentre, posso affermarlo con esattezza, in qualunque negozio al dettaglio costano 4.200-4.300 — ci sarebbe anche una ulteriore deduzione da trarre.

Ritengo che quando si tratta del denaro pubblico i conti devono essere chiarissimi. Perciò, onorevole Presidente, io la prego di fare questo accertamento e la ringrazio non per la risposta data, che non chiarisce sostanzialmente nulla, ma per l'interessamento che ha dimostrato.

Discussione sul problema della Commissione paritetica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla relazione della prima Commissione sul problema della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna; relatore l'onorevole Contu.

La questione che viene oggi portata all'esame del Consiglio è sorta allorchè, nell'ottobre del 1957, con una lettera indirizzata al Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto Sardo e per conoscenza al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, il professor Enrico Sailis diede le dimissioni da membro della Commissione paritetica, dimissioni che per motivi strettamente personali venivano dichiarate irrevocabili. Poichè la comunicazione era stata indirizzata al Presidente del Consiglio semplicemente per conoscenza, al momento se ne prese atto e nulla fu fatto.

Successivamente, il 2 dicembre del 1957, la Presidenza della Giunta trasmetteva al Presi-

dente del Consiglio, per il parere del Consiglio stesso, uno schema di Norma di attuazione dell'articolo 56 dello Statuto speciale concernente l'istituzione dell'ufficio di segreteria della Commissione paritetica; lo schema, che era stato approvato dalla Commissione paritetica nella seduta dell'8 ottobre, quindi antecedentemente alle dimissioni presentate dal professor Sailis, non è stato trasmesso alle Commissioni nè portato di conseguenza in Consiglio poichè prima era necessario risolvere la questione della sostituzione o meno del professor Sailis. La Commissione speciale per lo studio di un progetto di modifica dello Statuto, nominata dal Consiglio regionale, prese in esame questo argomento proprio nella sua prima seduta, il 22 gennaio 1958, e, avendo considerato la delicatezza e soprattutto l'urgenza di una decisione, convenne che sarebbe stato più opportuno sottoporre il problema al parere della prima Commissione permanente. Il che è stato fatto, e, oggi, l'argomento si presenta alla discussione del Consiglio con la relazione del Presidente della prima Commissione.

Trattandosi, come è stato detto, di una materia di particolare delicatezza ed urgenza e di una procedura in parte straordinaria, penso che sia conveniente ascoltare la relazione del Presidente della prima Commissione e, dopo, se è necessario, sospendere di qualche giorno la discussione, in modo che tutti i Gruppi possano studiare attentamente l'argomento e condurre la discussione stessa in modo adeguato alla sua importanza.

Pertanto, ha facoltà di parlare il Presidente della prima Commissione onorevole Contu, relatore.

CONTU (P.S.d'A.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci è stato chiesto un parere che, in sostanza, verte sulla natura della Commissione paritetica prevista, come voi sapete, dall'articolo 56 dello Statuto speciale e sulla attuabilità del suo mandato. Prima di esporre il mio pensiero e quello unanime della prima Commissione, sarà forse opportuno premettere qualche notizia sulla posizione dell'istituto della Commissione paritetica nelle norme

costituzionali relative alle Regioni, al fine di avere un'idea chiara e precisa della natura dell'istituto stesso e per poter arrivare ad una giusta decisione sull'argomento che dobbiamo esaminare.

Mi pare di poter affermare che l'istituto è tipico della Regione Sarda e della Regione Siciliana, mentre non è previsto dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige — alla cui attuazione si è provveduto con un decreto legislativo in base all'articolo 95 dello Statuto stesso — e neppure dallo Statuto della Regione Valdostana — quest'ultimo prevede una Commissione mista di rappresentanti della Regione e dello Stato, ma questa non è paritetica e non ha nessuna relazione con l'attuazione dello Statuto, perchè è una Commissione di controllo di legittimità —. L'istituto non esiste neppure per le Regioni a statuto normale; infatti, la Costituzione e la legge 10 febbraio 1953, numero 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, non prevedono una Commissione paritetica.

Premesso questo, poichè voglio solo esporvi i temi sui quali dovrebbe svolgersi la discussione riservandomi di intervenire io stesso dopo, vediamo di esaminare rapidamente la natura della nostra Commissione paritetica. Io penso che questa sia un organo che definirei contingente, cioè creato con un compito speciale, preciso e delimitato nel tempo — vedremo per quale periodo — e non già un organo permanente, che debba durare per sempre assieme all'Istituto autonomistico. La sua vita è legata a due soli compiti: il passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione e la preparazione delle Norme di attuazione dello Statuto regionale, Norme che — dirò subito — vanno più precisamente intese come « prime » Norme di attuazione dello Statuto. A questi due compiti la Commissione nominata a suo tempo ha provveduto con i due gruppi di Norme a noi ben note, che io non starò a giudicare buone o cattive, ma che, è un fatto, la Corte Costituzionale ha falcidiato in buona parte come illegittime.

Dunque, quando si parla, nell'articolo 56, di Norme di attuazione e di passaggio degli uffici, si intendono le « prime » Norme, quelle es-

senziali sia per il passaggio degli uffici che per l'attuazione iniziale dello Statuto.

Nelle prime Norme di attuazione dello Statuto siciliano, quelle del 15 maggio 1946 e quelle del 25 marzo 1947, è sottolineata proprio la funzione transitoria e della Commissione e delle Norme stesse, e vi si legge che le disposizioni del decreto rimarranno in vigore fino a quando non sarà altrimenti disposto con legge regionale. Questo riferimento espresso nelle Norme di attuazione siciliane conferma nell'opinione che la Commissione e la sua attività si risolvano in un apprestamento di mezzi per il nuovo organismo che deve entrare in funzione, per poi lasciarlo assolutamente libero, nei limiti della propria competenza e dei controlli costituzionali stabiliti dallo Statuto. Una volta entrate in vigore le prime Norme di attuazione, incomincia la vita autonoma dell'Istituto regionale nella pienezza di tutte le sue prerogative, sicchè viene sostanzialmente a cessare la necessità dell'opera della paritetica. Pensare diversamente significherebbe considerare lo Statuto in una eterna fase di preattuazione, durante la quale la Regione dovrebbe restare inefficiente in continua attesa delle Norme.

Una tale menomazione dell'Istituto regionale è giuridicamente inammissibile e giova solamente alla posizione di resistenza del potere centrale contro l'attuazione dello Statuto.

Abbiamo detto che la Commissione paritetica non è prevista nella legge sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali a statuto normale, e ciò è molto importante, secondo noi, ai fini della soluzione del problema che ci occupa. Infatti, quella è una legge di attuazione della Costituzione, perchè fa nascere materialmente, si può dire, almeno nella sua possibilità di funzionare, l'Ente regionale che la Costituzione istituisce giuridicamente. Essa legge rende superflua l'opera di una Commissione paritetica per le Norme di attuazione perchè esaurisce in se stessa tali Norme. Forse il costituente che vide la necessità di Norme di attuazione per le Regioni a statuto speciale pensava che tali Norme, così come nel caso ora ricordato delle Regioni a statuto normale, avrebbero preceduto la loro entrata in funzione. Sen-

III LEGISLATURA

CXIX SEDUTA

25 SETTEMBRE 1958

nonchè, noi ci siamo poi trovati autonomi, col compito diciamo di amministrare l'autonomia senza uffici e senza Norme di attuazione. Non era stata costituita nemmeno la Corte Costituzionale e si prevedeva che questo organo regolatore avrebbe tardato a funzionare, come difatti è avvenuto. Dunque, era proprio necessario, per armonizzare le competenze rispettive della Regione e dello Stato, l'opera di un organo eccezionale — e dunque transitorio —: cioè, una Commissione paritetica.

Questo è un altro argomento che ci convince ancora di più del carattere assolutamente transitorio e contingente dell'istituto in questione.

Bisogna anche ricordare e riaffermare un principio che ha grande importanza giuridica e politica, e, cioè, che le Norme di attuazione non sono integratrici dello Statuto, come, invece, il Governo centrale sembra abbia costantemente pensato, perchè molte delle Norme in vigore feriscono lo Statuto, cercando di... integrarlo a tutto vantaggio del potere centrale. Il fine di dette Norme è quello di realizzare e di regolare l'attuazione dell'Ente regione, ma esse non possono in nessun modo nè limitare, nè, diciamo, ampliare, o innovare, la lettera dello Statuto.

Il carattere transitorio della Commissione paritetica è dimostrato, oltre che dai detti argomenti — che penso abbiano un'importanza e un fondamento giuridico evidente — da due fatti concreti: intanto, l'articolo 56 è, appunto, una norma transitoria — è collocata nel titolo ottavo (norme transitorie e finali) ed è, in sostanza, la quarta norma transitoria dello originario progetto di Statuto presentato dalla Consulta regionale: quindi è destinata a una vita limitata e a cadere col venir meno della necessità contingente che ne ha determinato la nascita —; l'altro argomento lo si ricava dal fatto che nello stesso articolo 56 si demanda la nomina dei suoi componenti regionali all'Alto Commissario per la Sardegna, che vi provvede sentita la Consulta regionale; e si dice, ancora, che le Norme di attuazione « saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale ». Questo significa che il legislatore ha voluto creare una Commissione, no-

minata da un organo contingente, per uno scopo contingente e che avrebbe dovuto possibilmente esaurire i suoi lavori prima dell'entrata in funzione della Regione. Oggi ci troviamo in questa situazione: la Commissione paritetica è stata nominata regolarmente, ma il professor Sailis, componente di parte regionale, si è dimesso. Chi è che dovrebbe designare il nuovo membro, se dovessimo arrivare a una conclusione diversa da quella della prima Commissione? Non lo può designare il Consiglio, certo, non lo può designare la Giunta, e non lo può designare nessun altro, salvo, secondo la lettera dell'articolo 56, l'Alto Commissario, che ormai non esiste più. Quindi, sussiste la impossibilità pratica di integrare questa Commissione, che è rimasta mutilata.

Questi argomenti di natura giuridica si integrano con argomenti politici, che il nostro Consiglio non può sottovalutare, perchè è un organo legislativo ma anche eminentemente politico. Noi non abbiamo fatto una buona esperienza con la Commissione paritetica: dunque, nell'interesse dell'autonomia, nell'interesse dell'Isola, non abbiamo nessuna ragione per pensare di mantenerla in vita.

Siamo stati costretti a impugnare gran parte delle Norme di attuazione esistenti; esse non hanno facilitato il processo di evoluzione dell'Istituto autonomistico, perchè troppe volte ce le siamo trovate fra i piedi come ostacoli ingombranti e di difficile superamento. La Commissione è un istituto sbagliato, che non va, e, se non sussistessero le ragioni che abbiamo esposto, ragioni che lo fanno ritenere giuridicamente inesistente, sarebbe nostro dovere eliminarlo chiedendo una revisione statutaria. Questo è il pensiero della prima Commissione sull'argomento.

Rimane il problema di fondo, cioè la necessità di attuare lo Statuto che, a tutt'oggi, non è ancora attuato completamente. Secondo me, per raggiungere lo scopo, è sufficiente il normale potere legislativo del Consiglio nelle materie di sua competenza, mentre per le materie in cui si possono determinare conflitti di competenza con il potere centrale bisogna ottenere la revisione dello Statuto e in particolare dell'artico-

lo 56. Ci si potrà giovare anche dell'azione politica, che del resto è stata sempre usata per superare certe difficoltà, ma questa non dà una garanzia costituzionale, non offre un istituto di cui ci si possa legalmente servire per l'attuazione dello Statuto.

Questi che ho esposto sono, secondo me, i termini completi ed esatti della questione, sui quali il Consiglio dovrebbe mettere a fuoco la discussione, nella quale, se sarà necessario, io mi riservo di intervenire. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Ho preso la parola per dichiarare che il Gruppo consiliare del Partito Socialista Italiano aderisce pienamente alle tesi che sono state or ora prospettate dall'onorevole Contu, e per motivare, molto brevemente, questa adesione.

Per prima cosa, d'accordo col collega onorevole Contu, voglio ricordare che l'articolo 56 fa parte delle norme transitorie e finali. Forse è opportuno rileggere questo articolo. Esso dice: « Una Commissione paritetica di 4 membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione », e aggiunge « nonchè le Norme di attuazione del presente Statuto ». Il primo compito della Commissione paritetica è stato esaurito, perchè il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione ormai è concluso. Per quanto riguarda il secondo compito, cioè la preparazione delle Norme di attuazione, vediamo, anzitutto, qual'è l'esatta volontà del costituente. Ha egli inteso riferirsi a tutte le Norme di attuazione occorrenti o soltanto alle Norme di attuazione che si rendevano necessarie nel periodo anteriore all'entrata in funzione del Consiglio regionale? Evidentemente — questa è la nostra risposta — ha inteso riferirsi al periodo antecedente all'insediamento del Consiglio; altrimenti non si capirebbe perchè di Norme di attuazione e di Commissione paritetica si parli solamente nell'arti-

colo 56, che fa parte delle disposizioni transitorie, e se ne parli per giunta, assieme ad altri organi — Alto Commissario e Consulta regionale — che dovevano cessare di funzionare con l'insediamento del Consiglio regionale. Tutti questi organi servivano solo per mettere la Regione in grado di venire in vita e di funzionare. Nè è fondata l'obiezione che in esso articolo si preveda anche il Consiglio regionale, poichè esso è previsto alternativamente, dopo la Consulta, della quale non si sarebbe parlato affatto, se l'obiezione fosse fondata. In realtà, cosa disciplinano le prime Norme di attuazione? La convocazione del Consiglio, il giuramento dei consiglieri, la competenza del Consiglio regionale, la composizione della Giunta, il funzionamento della Giunta e la sua competenza, la elezione del Presidente della Giunta e le sue competenze, le modalità di promulgazione delle leggi, la costituzione degli uffici regionali, l'opera del Rappresentante del Governo, eccetera.

Questa interpretazione è convalidata dall'articolo 27 dello Statuto speciale, il quale stabilisce che il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione senza nessuna limitazione. E sarebbe veramente un non senso che con l'esercizio di questa funzione il Consiglio non potesse provvedere all'attuazione legislativa del suo Statuto, che è la base di tutta l'attività della Regione.

Io mi domando: se noi non potessimo approvare, emanare le Norme che diciamo pure realizzano il nostro Statuto a cosa si ridurrebbe la nostra funzione legislativa? Tutte le nostre leggi sono, in fondo, Norme di attuazione dello Statuto, e noi le facciamo in quanto lo Statuto ce ne dà il diritto.

Questa è non solo l'opinione mia, che potrebbe essere una opinione molto modesta, ma del Gasparri, che è l'unico giurista che della questione si sia occupato. Egli, infatti, dice: « Non nego che con Norme di attuazione ciò potesse e possa essere fatto, configurandosi queste Norme come una regolamentazione transitoria intesa a dare una struttura ed una possibilità di funzionamento alla Regione prima che si sia

potuto formare un adeguato complesso di leggi regionali. Ciò non vuol dire però che la materia in questione sia sottratta alla competenza del legislatore regionale. D'altronde, sintomatico in questo senso mi pare l'articolo 37, secondo cui i componenti della Giunta preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio. Da ciò si desume che spetta al Consiglio, non solo di nominare gli Assessori, ma anche di determinare i rami di amministrazione cui ciascuno di essi è preposto e con ciò di stabilire i settori di competenza corrispondenti a ciascuno degli Assessori. Anche il numero degli Assessori mi pare perciò che possa essere determinato con legge regionale ».

I primi ad essere convinti del carattere transitorio della Commissione paritetica sono stati i suoi componenti, perchè con l'articolo 25 del secondo gruppo di Norme di attuazione essi hanno sentito il bisogno di stabilire che «con successivi decreti sarebbero state emanate altre Norme di attuazione ». Essi, praticamente, hanno voluto prorogare una competenza che sapevano ormai scaduta in virtù del citato articolo 56.

L'unica ragione che si potrebbe addurre per giustificare la legittimità di questa pro-

roga è che le successive Norme sarebbero servite di chiarimento alle precedenti; ma la giustificazione non vale: è il Consiglio regionale che deve provvedere con la sua attività legislativa all'attuazione dello Statuto speciale, nei limiti, ben inteso, di carattere generale che alla sua competenza legislativa sono posti dallo Statuto stesso, ma senza nessun'altra riserva.

Questo è il nostro dovere: far prevalere il principio — e, in caso di contestazione, provocare una dichiarazione dalla Corte Costituzionale — che ormai l'unico organo competente a emanare Norme di attuazione è il Consiglio regionale con la sua competenza, con la sua attività legislativa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 47.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1958